



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - CNEL

GARANZIA INCENDIO – FURTO - ELETTRONICA

Capitolato tecnico

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ARCHIVI INFORMATICI	Dati e programmi non in licenza d'uso dell'Assicurato per macchine ed elaboratori elettronici contenuti in schede, dischi o nastri, esclusi i supporti informatici
ARMADI FORTI	armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; • movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; • serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; • peso minimo 100 k
ASSICURATO	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	contratto di assicurazione
CASSEFORTI	mobili aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; • movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; • serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; • peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate
CASSEFORTI MURATE	mobili aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • pareti e battente in acciaio; • movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su un lato del battente; • serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale
CENTRALE DI TELESORVEGLIANZA	organizzazione permanentemente dotata di personale cui vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione ed in grado di provvedere alla gestione degli allarmi



GENERALI

CONTENUTO	il mobilio, l'arredamento, impianti d'allarme e quanto altro inerente alla gestione dell'attività esercitata, esclusi valori, merci, eventuali campionari, documenti, supporti di dati, programmi in licenza d'uso
CONTRANTE	soggetto che stipula l'assicurazione
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	<p>accordo contrattuale, scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli di funzionalità; • manutenzione preventiva; • eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; • aggiornamento tecnologico dell'impianto; • riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne
COPIE DI SICUREZZA	copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in locali separati, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura
COSE	gli oggetti materiali nonché, esclusivamente per la garanzia Responsabilità Civile, gli animali
DENARO	valuta a corso legale
DOCUMENTI	documenti, registri contabili e fiscali, registri in genere, documenti d'archivio, disegni, progetti, stampati, pratiche ed in genere quanto costituisce l'archivio dell'ufficio, esclusi i "Supporti di dati"
ESPLOSIONE	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
ESTORSIONE	la consegna forzata della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia posta in atto all'interno dei locali dell'ufficio
FABBRICATO	costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune
FISSI ED INFISSI	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione
FRANCHIGIA	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato



FURTO	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
IMPLOSIONE	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
INCENDIO	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
INCOMBUSTIBILI	sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
INDENNIZZO	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MACCHINE ELETTRONICHE	Macchine ed apparecchiature elettroniche, quali computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche, macchine da scrivere o da calcolo anche elettriche, apparecchiature mediche ed elettromedicali, nonché ogni altra normalmente utilizzata in studi ed uffici. Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci "Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso"
MASSIMALE	massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
PARTITA	insieme dei beni assicurati con un unico capitale
POLIZZA	documento che prova l'assicurazione
PREMIO	somma dovuta dal Contraente alla Società
PROCEDURA	sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su schede, dischi e nastri
RAPINA	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
SCIPPO	sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene
SCOPERTO	percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato



GENERALI

SCOPPIO	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" (colpo caratteristico che si manifesta nelle condutture quando si arresta bruscamente il flusso di fluido che le percorre) non sono considerati scoppio
SINISTRO	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per la sezione Tutela Giudiziaria, l'insorgere della controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.
SOLAIO	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
SUPPORTI INFORMATICI	schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici
TETTO	insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici
VALORI	denaro, carte valori ed i titoli di credito in genere, collezioni numismatiche e filateliche, nonché preziosi per esclusivo uso personale o di dotazione dell'ufficio
VETRO ANTIFONDAMENTO	manufatto costituito da più strati di vetro con interposto uno strato di materiale plastico (policarbonato) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri



GENERALI

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI E CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c. avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.)

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.8 Frazionamento**

Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall'obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.

In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell'intera annualità.

Art. 9 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Clausola gestione

Si prende atto e si accetta espressamente che la gestione della presente Polizza viene effettuata dalla società Assigeco srl – con sede in Milano – Via Crivelli, 26 – con commissione del 15% su premi imponibili. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ad Assigeco; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato ad Assigeco si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta da Assigeco agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli Assicuratori o al Contraente. Il presente articolo resta imm modificabile per l'intera durata contrattuale.



GENERALI

SEZIONE INCENDIO

Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- **“Fabbricato”**, relativamente ai locali adibiti all’attività indicata in polizza, di proprietà del Contraente, e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell’ubicazione indicata in polizza.
- **“Contenuto”**, all’interno dei citati locali e delle citate dipendenze occupati dal Contraente e siti nell’ubicazione indicata in polizza, con il seguente limite:
 - **quadri, oggetti d’arte, di valore singolo non superiore a Euro 10.000,00.**

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurata la partita “Contenuto”:

- **Documenti**, all’interno dei citati locali e delle citate dipendenze, **fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”, con il massimo di Euro 6.000,00;**
- **Valori**, all’interno dei citati locali (dipendenze escluse), **fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”, con il massimo di:**
 - **Euro 25.000,00 per valori posti in armadi forti e in casseforti;**
 - **Euro 10.000,00 per valori ovunque posti.**

Art. 2 Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi i beni di proprietà di terzi che rientrano nella partita “Contenuto”, dai seguenti eventi:

- a) incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare il danno;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi;**
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) urto dei veicoli stradali **non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulla pubblica via;**
- h) fumo, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, di colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;**
- i) guasti ai fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, **con il limite massimo di indennizzo per sinistro di Euro 2.000 (operante in assenza della sezione Furto);**
- j) caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- k) **acqua condotta**, come da Condizione Particolare **A** della presente sezione;



GENERALI

- l) **fenomeno elettrico**, come da Condizione Particolare **B** della presente sezione;
- m) **fenomeni atmosferici**, come da Condizione Particolare **C** della presente sezione;
- n) **eventi sociopolitici**, come da Condizione Particolare **D** della presente sezione;
- o) **occlusione condutture**, come da Condizione Particolare **E** della presente sezione, **se assicurata la partita "Fabbricato"**;
- p) **grandine**, come da Condizione Particolare **F** della presente sezione;
- q) **sovraccarico neve**, come da Condizione Particolare **G** della presente sezione;
- r) **spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta**, come da Condizione Particolare **H** della presente sezione, **se assicurata la partita "Fabbricato"**;
- s) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono comprese altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il limite di Euro 52.000,00 e fermo quanto previsto dall'Art. 18 - Limite massimo dell'indennizzo della presente sezione**;
- t) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono comprese le spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali – semprechè assicurati – **quando dette spese siano rese necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato sino alla concorrenza di Euro 11.000,00**;
- u) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **se assicurata la partita "Fabbricato"**, sono compresi i danni derivanti dalla perdita delle pigioni, per i locali effettivamente appigionati, **fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.**

Art. 3 Colpa grave

A deroga di quanto previsto dall'Art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, mentre solai ed armatura del tetto possono essere comunque costruiti.

Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

Art. 5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;



- b) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) verificatisi in conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) conseguenti a mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- i) - "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE": Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.



GENERALI

Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 8 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 16 – Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura della presente sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore calcolato a termini di polizza.**

Art. 9 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di un massimale di € 500.000 della somma che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:

- a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n.



127/91 nonché, delle Società medesime, l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;

- d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza esclusiva dei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi nonché di allacciamenti ad apparecchi elettrodomestici.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 .

B Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).

Sono esclusi i danni:

- causati a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettronici;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'Art. 16 – Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura della presente sezione.



GENERALI

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 e che in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di Euro 20.000,00.

C Fenomeni atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, **quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;**
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, **verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.

Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'70% del capitale assicurato.

D Eventi Sociopolitici

La Società risponde:



1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa e sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- da inondazione o frana;**
- avvenuti in occasione di furto o tentato furto (esclusione operante in presenza della sezione Furto);**
- di terrorismo**
- da rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- conseguenti a mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.**

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. del presente articolo, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione lettera t) della presente sezione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00.

Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all' 60% del capitale assicurato.

E Occlusione condutture

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da occlusione di condutture di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, escluse quelle di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana, nonché, a parziale deroga della Condizione Particolare **A – Acqua Condotta**, lettera **a)** della presente sezione, ad indennizzare quelli causati da rigurgito di fogna, solo se conseguenti ad occlusione di impianti facenti parte del fabbricato indicato in polizza alla voce "Ubicazione del Rischio".

La Società non risponde delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.



Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 e che, in nessun caso, la Società pagherà per sinistro € 1.300 e per annualità assicurativa somma maggiore di Euro 2.600,00.

F Grandine

Fermo quanto disposto al punto 1. della Condizione Particolare **C – Fenomeni Atmosferici** della presente sezione e ad integrazione dello stesso, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari allo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Resta convenuto che, in nessun caso, potrà essere indennizzato per sinistro e per annualità assicurativa importo superiore a Euro 15.500,00.

G Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;**
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;**
- e) da valanghe e slavine;**
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00.

Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% del capitale assicurato.

H Spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società, in caso di danno da acqua condotta indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga a risarcire, in deroga alla lettera **b)** della Condizione Particolare **A – Acqua Condotta** e alla Condizione Particolare **F – Occlusione Condotture** della presente sezione:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00, comunque non cumulabile con quella prevista dalla Condizione Particolare A -



Acqua Condotta e dalla Condizione Particolare F – Occlusione Condutture della presente sezione, e che, in nessun caso, la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di Euro 5.000,00.

I Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.033.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al criterio del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L Onorario Periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 20.000,00.

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 10 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.



GENERALI

Art. 11 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 13 Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro** della presente sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'**Art. 14 – Valore delle cose assicurate** della presente sezione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero. **I risultati delle valutazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.**

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e 4. del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



Art. 14 Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

“Fabbricato” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;

“Contenuto” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

Art. 15 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per il **“Fabbricato”**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;

- il secondo, in seguito detto “supplemento di indennizzo”, pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per il **“Contenuto”**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal **“valore a nuovo”** delle cose assicurate il **“valore a nuovo”** delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal **“valore a nuovo”** un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, intendendosi per tale il **“valore a nuovo”** ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 16 Assicurazione parziale - Tolleranza di scopertura

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.



GENERALI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 18 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento di indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art. 5 - Esclusioni lettera c della presente sezione.

SEZIONE FURTO

Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurate, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, le cose – anche di proprietà di terzi – che rientrano nella partita "**Contenuto – Documenti – Valori**", poste nei locali dell'ufficio, sito nell'ubicazione indicata in polizza alla voce "Ubicazione del Rischio", con i seguenti limiti d'indennizzo, nell'ambito della somma assicurata alla citata partita:

- a) **singolo oggetto: 30% della somma assicurata, con il massimo di Euro 18.000,00;**
- b) **valori ovunque posti: 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00;**
- c) **valori in armadi forti e casseforti: 40% della somma assicurata;**
- d) **valori in casseforti murate: 20% della somma assicurata;**
- e) **Documenti: 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 6.000,00.**

L'assicurazione comprende:

- f) **il contenuto custodito nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con l'ufficio stesso, con il limite di indennizzo di Euro 520,00 per singolo oggetto;**
- g) **i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi;**
- h) **il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, con il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 2.600,00;**
- i) **il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte al Contraente od all'Assicurato od ai suoi familiari e dipendenti. Tale garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;**
- l) **le spese per il ripristino o la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche;**
- m) **le spese di rifacimento di documenti personali, quali patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo;**



GENERALI

- n) gli atti vandalici commessi sui beni assicurati dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati;
- o) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti e supporti magnetici sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. **L'importo del risarcimento per ciascun documento, registro o supporto magnetico (o per più di essi che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 10 % della somma totale assicurata;**
- p) **un indennizzo supplementare, che la Società, in caso di sinistro, s'impegna a corrispondere sino alla concorrenza del 10% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 260,00 e con il massimo di Euro 1.600,00, a titolo di indennità aggiuntiva, purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o allarme, nonché mezzi di chiusura di porte, finestre o altre luci. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l'indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita "Contenuto". Sono escluse le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura di cui alla precedente lettera g.**

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione

A) DANNI ALLE COSE ALL'INTERNO DEI LOCALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

- a) furto, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali indicati in polizza:
1. violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- b) rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza.

Se per i valori assicurati è prevista in polizza la custodia in armadi forti e casseforti, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente punto 1. della presente lettera A).

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o della estorsione i guasti causati ai beni assicurati nel commettere il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentativo di commetterli.

B) VALORI TRASPORTATI

Se indicata in polizza la somma assicurata per "**Valori trasportati**", la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione dei valori trasportati all'esterno dell'ufficio, a seguito di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in dosso od a portata di mano i valori stessi;**
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina dei valori trasportati.

La garanzia opera a condizione che la persona incaricata di tale trasporto sia persona dipendente o il Contraente stesso, non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori, sia di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.



La garanzia è prestata entro i confini di: Stati dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Slovenia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Malta.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori della presente sezione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3 Mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati

I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dei locali devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Qualora le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e i locali medesimi rimangano incustoditi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano antisfondamento è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata come previsto dell'Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori della presente sezione, senza tenere conto dello scoperto, che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata con dolo o colpa grave;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità;

e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

f) avvenuti dopo le ore 24 del:

- quindicesimo giorno consecutivo di mancanza di custodia dei locali contenenti i beni assicurati per i valori;
- quarantacinquesimo giorno consecutivo di mancanza di custodia dei locali contenenti i beni assicurati per il contenuto.

Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



GENERALI

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a, c, d può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c e d sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni non rubati quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- b) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere stati rubati o distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.



GENERALI

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 2 – Obblighi in caso di sinistro** della presente sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi all'**Art. 2 – Obblighi in caso di sinistro** lettera **b** della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d ed e sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, **col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.**

Art. 11 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) **la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Art. 12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate in polizza e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque inteso che sia la somma assicurata che i limiti di indennizzo della partita colpita da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno del sinistro, **impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo.**

Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata rispettivamente per la partita colpita e per i relativi limiti di indennizzo.

A deroga di quanto previsto all'**Art. 6 – Recesso in caso di sinistro** delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", qualora a seguito del sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, questa rimborsa al Contraente, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pagamento dell'indennizzo, la parte di premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere, **escluse le imposte.**



GENERALI

Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 14 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 4 - Esclusioni lettere c e d della presente sezione.**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 15 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



SEZIONE ELETTRONICA

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, contenuti nei locali adibiti all'attività e all'ubicazione indicate in polizza, che rientrano nelle seguenti partite:

“ **Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso**”, oltre che di proprietà del Contraente, anche di proprietà dei suoi familiari e dipendenti.

Inoltre si intendono assicurati:

“ **Archivi informatici**”, contenuti nei citati locali, **fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita di Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso**”.

Valore di rimpiazzo o di riacquisto

L'assicurazione è prestata:

- per le “ **Macchine elettroniche**”, in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali oppure equivalenti**
- per i “ **Programmi in licenza d'uso**” in base **al costo di riacquisto**
- per gli “ **Archivi informatici**”, in base **al costo di ricostituzione dei dati**, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 Rischi assicurati

A) **Danni alle Macchine elettroniche**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, esclusi quelli previsti nelle Sezioni INCENDIO e FURTO, e **salvo le delimitazioni di cui all'Art. 3 - Esclusioni della presente Sezione.**

Limite di indennizzo per sinistro € 25.000,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del valore delle apparecchiature danneggiate, con il minimo di Euro 200,00.

B) **Perdita dei programmi in licenza d'uso**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni INCENDIO e FURTO o da qualsiasi altro evento accidentale, e **salvo le delimitazioni di cui all'Art. 3 - Esclusioni della presente Sezione.**

Limite di indennizzo per sinistro € 25.000,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del valore delle apparecchiature danneggiate, con il minimo di Euro 250,00.

C) **Archivi informatici**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli Archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni INCENDIO e FURTO o da qualsiasi altro evento accidentale, e **salvo le delimitazioni di cui all'Art. 3 - Esclusioni della presente Sezione.**

Limite di indennizzo per sinistro € 25.000,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata alla partita “Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso, con il minimo di Euro 250,00, qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza degli archivi si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00.



GENERALI

Art. 3 Esclusioni

Per gli eventi garantiti con la presente Sezione, si intendono valide le Esclusioni previste nella Sezione Incendio Art. 5 Esclusioni, alle lettere a) b), c), d), e), g).

La Società inoltre non risponde dei danni:

- a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Fornitore, Venditore o Locatore delle apparecchiature elettroniche assicurate;
 - c) quali i guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte alla voce "Contratto di assistenza tecnica", riportata nelle Definizioni, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
 - d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore o Fornitore delle apparecchiature elettroniche assicurate
 - e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
 - f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni
- In ogni caso la Società non risponde dei danni:

- g) relativamente alle "Macchine elettroniche", previsti ai rispettivi Artt. 2 – Oggetto dell'Assicurazione delle sezioni Incendio e Furto,
- h) relativamente ai "Programmi in licenza d'uso" ed agli "Archivi informatici", da furto e rapina avvenuti con modalità diverse da quelle previste dall'Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione lettera a)
- i) da virus, worms e similari;
- j) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile.
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4 Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che altresì:

- a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- b) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
 - le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;
 - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.



GENERALI

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, P.C., registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera **b)** i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensione.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui alla lettera **b)** è applicato lo scoperto pari al **20% dell'indennizzo dovuto con il minimo pari al doppio di quello previsto in polizza.**

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste dalla lettera a) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera b), i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 35% dell'indennizzo dovuto con il minimo pari al triplo di quello previsto in polizza.

Art. 4bis Maggiori Costi

La Società indennizza i maggiori costi, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con la partita "Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso"**, per i danni a cose, sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, **ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.**

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima di 30 giorni.



GENERALI

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero di 52,00 euro, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia temporale di tre giorni lavorativi.

A parziale deroga dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o telefax.

Art. 5 Rinvio agli articoli delle Sezioni Incendio

Per la presente Sezione si intendono richiamati e resi operanti i seguenti Articoli riportati nella Sezione Incendio:

Art. 6 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 7 – Ispezione delle cose assicurate

Art. 17 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 18 – Limite massimo di indennizzo

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire dimostrazione del valore delle apparecchiature elettroniche danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle apparecchiature elettroniche non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per l'apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.



Art. 7 Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – **“Macchine elettroniche”** - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità;

II – **“Programmi in licenza d’uso”** – si stima il costo per la duplicazione o per il riacquisto degli stessi.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 8 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- per le **Macchine elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo;
- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro **“valore a nuovo”**;
- per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso – intendendo per tale il **“valore a nuovo”** ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del **“valore a nuovo”**;
- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal **“valore a nuovo”** un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- Per i programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi entro il termine di un anno dal sinistro.

Art. 9 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 10 Rinvio agli Articoli della Sezione Incendio

Per la presente sezione si intendono richiamati e resi operanti i seguenti Articoli riportati nella Sezione Incendio:

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 12 – Procedura per la valutazione del danno

Art. 13 – Mandato dei Periti

Art. 19 – Pagamento dell’indennizzo

Generali Italia S.p.A.

Dr. Maurizio Labate